



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 17 maggio 2024, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 dell'**Amministrazione provinciale di Chieti**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, del 20 febbraio 2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza del 16 maggio 2024, n. 20, con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano Siragusa;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022 dell'Amministrazione provinciale di Chieti (ente con 376.397 abitanti), acquisiti in data 3 novembre 2023, con protocollo n. 5540.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Presidente, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 10 aprile 2024, prot. n. 1291, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti ulteriori relativi ai questionari in esame.

Con nota prot. n. 9102 del 29 aprile 2024, acquisita in pari data con protocollo n. 1477, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una «*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (Corte cost. sent. n. 184 del 2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20,

comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le “modalità” (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le “forme” (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo “modalità” che interessano l’intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell’organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. In entrambe le fasi, l’oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell’equilibrio di bilancio.

1.2. Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L’odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa prospettiva, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l’attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle*

gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 214/2023/PRSP, il rendiconto 2021 e la relazione dell'Organo di revisione sulla chiusura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2.1. Infatti, questa Sezione con la suddetta deliberazione ha accertato *"la chiusura positiva del piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Chieti al termine della scadenza della procedura a cui l'Ente aveva fatto ricorso con delibera di Consiglio provinciale n. 153 del 2012"* ed *"il raggiungimento dell'equilibrio finanziario, ristabilito a seguito dell'implementazione delle misure di risanamento adottate, in particolare, di quelle conseguite con le vendite immobiliari dell'anno 2015, così come già accertato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione"*.

2.2. In merito al rendiconto in esame si rileva l'approvazione in ritardo, dal momento che il documento è stato approvato con delibera consiliare n. 19 del 30 maggio 2023 (scadenza: 30 aprile). Tale criticità era emersa anche negli esercizi precedenti, pertanto, si ribadisce la raccomandazione al rispetto dei termini previsti per legge.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce un sintomo della difficoltà ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

2.3. Si evidenzia che il processo di riordino del comparto province nel corso dell'ultimo decennio ha generato ingenti contributi che gli enti hanno dovuto trasferire allo Stato.

In merito, dalla relazione al rendiconto si evince che: *"Non può tuttavia sottacersi sui fattori esogeni che hanno inciso sulla gestione 2022 e in particolare sul forte contributo alla finanza pubblica per effetto del DL 66/14 e della L. 190/14 (maggiore spesa corrente)"*. Infatti, il contributo dovuto dall'Amministrazione per l'anno 2022 è pari ad euro 15.755.052 *"come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno 26/4/2022"*.

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati dall'Ente.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza per i trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di

accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2022 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	1.565.976	21.649.159	23.215.135
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	687.541	148.646	836.187
Risorse vincolate nel bilancio	472.282	14.663.644	15.135.926
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	406.153	6.836.869	7.243.022
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	5.208.252	5.208.252
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	406.153	1.628.617	2.034.770

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti O1, O2 e O3 con un differenziale però negativo (euro 250.748) tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titoli 1 e 4). L'inserimento della gestione del fondo pluriennale vincolato (positivo per euro 144.404) genera comunque un saldo negativo di euro 106.344. Il parametro O1 diventa positivo con l'applicazione di avanzo per euro 1.672.320.

La gestione di parte capitale produce saldi positivi per tutti e tre i parametri Z1, Z2 e Z3.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 26.218.133 di cui euro 1.672.320 per la spesa corrente ed euro 24.545.813 per quella in conto capitale.

Dall'analisi della relazione al rendiconto 2022 si evince che tale avanzo, rispetto all'esercizio precedente, è riferibile:

- per euro 5.216.753, ad avanzo libero;
- per euro 8.145.471 ad accantonamenti (nello specifico “altri fondi”);
- per euro 12.296.579 a vincoli;
- per euro 559.330 a parte destinata agli investimenti.

Come attestato dall’Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l’Ente, in merito all’aumento della spesa a causa della crisi energetica, ha quantificato le maggiori spese sostenute ed impegnate a valere sul contributo straordinario e sulle risorse del fondo ex art. 106 del d.l. n. 34 del 2020.

Non si è resa necessaria l’applicazione dell’avanzo libero e delle risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada (limitatamente alla quota incassata a competenza e di effettiva spettanza dell'ente) in base all’art. 13 del d.l. n. 4 del 2022. L’Organo di revisione, nella propria relazione, ha quantificato la spesa impegnata nell’anno 2022 in euro 3.974.685 in aumento rispetto alle risultanze dell’anno 2021 (euro 2.138.091). Al netto dei contributi statali pari ad euro 1.076.952, l’impatto sui fondi propri di bilancio è stato pari ad euro 2.897.733.

Tenuto conto dell’attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell’efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell’ultimo quadriennio. In particolare, dovrà essere monitorata la spesa sostenuta sulla base degli effettivi incassi effettuati.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione – *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richiede anche la compilazione di complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L’importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a ricomprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente considerato e per l'esercizio in esame è determinato dalle componenti riportate in tabella.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

Voci	Importi
Risultato di amministrazione	45.723.817
Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.568.359
Fondo contenzioso	2.880.000
Fondo rinnovo CCNL	254.086
Fondo accantonamento proventi vendita degli immobili	182.489
Fondo accantonamento spese DUP	5.208.252
Fondo di rotazione	3.976.430
Fondo per indennità di fine mandato	2.719
Fondo rischi "caro energia"	500.000
Vincoli derivanti da leggi o principi contabili	2.557.772
Vincoli derivanti da trasferimenti	17.442.406
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.378.833
Parte destinata agli investimenti	942.992
Parte disponibile	4.829.479

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2022 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 23.722.754 ed euro 15.491.820).

Va evidenziato che per i suddetti residui la parte preponderante di quelli attivi è allocata nella gestione di parte capitale (euro 13.837.378 sul Titolo 4 di entrata) mentre tra quelli passivi l'impatto di quelli in conto capitale (euro 5.745.558) è minore rispetto a quelli della spesa corrente (8.706.264).

Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 19.802.119, di cui 18.840.313 di parte capitale e 961.806 di parte corrente. Dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che tale fondo è stato costituito per le seguenti casistiche:

- "salario accessorio e premiante" per euro 625.632;
- "altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente" per euro 336.173.

5.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge che la Provincia:

– con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE (euro 1.779.680) una somma pari al 59,22 per cento dei residui mantenuti (euro 3.005.420 di cui euro 649.561 relativi alla competenza ed euro 2.355.858 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";

– con riferimento al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", ha accantonato a FCDE (euro 631.011) una somma pari al 34,48 per cento dei residui mantenuti (euro 1.830.277 di cui euro 408.649 relativi alla competenza ed euro 1.421.629). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche";

– con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE (euro 1.150.506) una somma pari al 32,72 per cento dei residui mantenuti (euro 3.516.121 di cui euro 1.269.581 relativi alla competenza ed euro 2.246.540 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (accantonato euro 618.270 su un totale residui di euro 2.709.539 di cui euro 1.871.562 relativi agli esercizi precedenti al 2022), la Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" (accantonato euro 76.344 su un totale residui di euro 83.626 di cui euro 81.840 relativi agli esercizi precedenti al 2022) e la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" (accantonato euro 455.892 su un totale residui di euro 722.956 di cui euro 293.138 relativi agli esercizi precedenti al 2022).

Si rileva, positivamente, la presenza, di accantonamenti, oltre che sul Titolo 2, anche sui Titoli 4 e 5 di entrata (rispettivamente euro 709.879 ed euro 1.297.283).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

In merito alla gestione dei crediti, come osservato recentemente dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 77/2023/PRSP, "è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all'ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo. Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all'art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di

mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvenza del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (inter alia, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2021)". La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa «(...) al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di «valuta(re) l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale» (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l'opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette, inter alios, di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria".

Infatti, il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 23,47 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre; se si considerano unicamente gli accantonamenti di parte correnti ed i residui allocati nei Titoli 1, 2 e 3, tale valore sale al 42,64 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 97,27 per cento e al 71,08 per cento ed uno a residui pari al 53,32 per cento per il Titolo 1 e al 54,45 per cento per il Titolo 3. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 27,49 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 70,57 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2022).

Questa Sezione di controllo, tenuto conto dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere

in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità potenziando tutte le procedure necessarie all'incasso delle somme dovute.

5.2. In merito al fondo di garanzia dei debiti commerciali, dalle attestazioni dell'Organo di revisione nel questionario, nella relazione e dai dati estrapolati da BDAP, si prende atto che l'Ente non ha avuto la necessità di effettuare accantonamenti alla luce del rispetto dei parametri fissati dalla vigente normativa.

5.3. L'Ente ha accantonato euro 2.880.000 per "fondo contenzioso" e dalla relazione al rendiconto si evince che: *"Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 2.880.000, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue.*

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 3.300.000,00 disponendo i seguenti accantonamenti:

Euro 2.880.000,00 accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente

Euro 540.000.00 accantonate nel bilancio di previsione 2023-2025 per ogni anno".

5.4. In merito al "fondo accantonamento spese DUP", dalla relazione tecnica al rendiconto emerge che tale posta è creata per euro 3.208.252 per l'edilizia scolastica, per euro 2.000.000 per il "completamento della via verde della costa dei trabocchi. rigenerazione del compendio immobiliare edilizio di ff.ss. comprendente anche le ex stazioni ferroviarie nei comuni di san vito chietino, fossa" e per euro 10.278 per altre casistiche.

5.5. Nel rendiconto in esame l'Ente ha accantonato euro 3.976.430 a titolo di fondo per la restituzione del fondo di rotazione.

In merito, è stato chiesto un aggiornamento su tale partita alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 e n. 224 del 22 dicembre 2023.

L'Ente ha così relazionato: *"Per quanto concerne la restituzione del Fondo di rotazione al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 243, comma ter del TUEL, la Provincia, nel corso dell'anno 2023, ha richiesto con note successive di ricevere chiarimenti in merito al nuovo piano di ammortamento predisposto dallo stesso Ministero, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n°18 del 14.02.2019 e, per errore, trasmesso al Comune di Chieti anziché alla Provincia. Nelle more della nuova comunicazione, non ancora pervenuta seppur sollecitata, la Provincia ha rimborsato la quota rilevata sul portale TBEL pari a € 847.152,50. Per l'anno 2024, la Provincia intende rimborsare l'intero saldo del fondo di rotazione accantonato nell'allegato A1 del rendiconto di gestione 2023 in corso di approvazione, per complessivi € 3.219.277,60".*

5.6. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state indicate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Dalla relazione tecnica al rendiconto emerge che l'Ente aveva risorse vincolate al 1° gennaio 2022 per euro 1.686.481 e che le entrate accertate nell'esercizio 2022 sono pari ad euro 93.141. Tenuto conto degli impegni assunti (euro 1.812.087) e di *"Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021"* per euro 32.465 si prende atto che al 31 dicembre 2022 non sono stati effettuati vincoli.

Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024, è stata definita l'eventuale posizione debitoria degli enti locali a seguito delle risultanze delle varie certificazioni prodotte nonché delle risorse trasferite durante il periodo emergenziale.

Per quanto concerne il cosiddetto "Fondone Covid, le cui indicazioni quantitative per la determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, sono contenute nell'allegato d) del citato decreto, non emergono posizioni debitorie da parte dell'Ente.

Dall'analisi dei dati compiuta in raffronto alle indicazioni dell'allegato f), nello specifico, per la colonna "Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022", emerge che l'Ente deve restituire fondi per euro 3.603. Pur considerando le modalità di rimborso previste all'articolo 2, comma 4, del suddetto decreto, si sollecita l'Ente ad una verifica dei residui passivi ancora presenti in contabilità ed in particolare, al rispetto del principio di integrità del bilancio.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa di euro 57.295.003.

La cassa vincolata presenta una consistenza di euro 17.543.557 e dalla relazione dell'Organo di revisione emerge che: *"In particolare, al 31/12/2022 risulta una giacenza di cassa vincolata per fondi PNRR-PNC pari ad euro 3.707.522"*.

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria né a quelle di liquidità.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere negativo per 8,76 giorni.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2022, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 282.793 con 150 imprese creditrici.

Aggiornamento sulla situazione successiva alla legge n. 56 del 2014

7. È stato chiesto all'Ente un aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2023, sui rimborsi dovuti dalla Regione Abruzzo a seguito dell'emanazione della legge n. 56 del 2014.

Dal riscontro fornito emerge quanto segue: "Il procedimento di riassunzione del giudizio, iscritto al n.853/2023 RG del Tribunale di L'Aquila per ottenere il rimborso delle spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali degli anni 2015-2016, patrocinato dagli Avv.ti ((OMISSISS)) e ((OMISSISS)), del Foro di Torino, è ad oggi ancora pendente e non è stato definito. Infatti, dalla consultazione pubblica dei registri di cancelleria, risulta che il Giudice, dott. ((OMISSISS)), ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 06/05/2025, ore 09:30. Il credito vantato dalla Provincia è ancora pari a € 2.789.386,73 e dall'anno 2022 non sono state riscosse ulteriori somme".

Organismi partecipati

8. L'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio provinciale n. 50 del 19 dicembre 2023 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 3 - Partecipazioni

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Quota di partecipazione
ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A. (OPS)	S.p.a.	89,70%
CONSORZIO PER LA DIVULGAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE TECNICHE IRRIGUE S.R.L. (COTIR) - <i>in liquidazione</i>	S.r.l.	17,86%
SOCIETA' CONSORTILE CHIETINO-ORTONESE a R.L. - <i>in liquidazione</i>	soc.cons. a.r.l.	30,00%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA - <i>in liquidazione</i>	Soc. cons. per azioni	10,05%

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale e relazione tecnica sulla gestione.

Il piano di revisione straordinario delle partecipazioni è stato oggetto di analisi da parte di questa Sezione con la citata deliberazione n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017, nella quale si accertava la sostanziale regolarità del provvedimento di razionalizzazione, evidenziando che la ricognizione straordinaria conferma le scelte della precedente revisione di dismissione di otto partecipate, a cui si aggiunge la decisione di liquidare la società Alesa S.r.l., che svolge attività di assistenza tecnica in tema di energia e fonti rinnovabili nei confronti di enti pubblici,

ritenuta non più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. L'Ente ha mantenuto l'unica partecipazione nella società Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a., affidataria *in house* dell'attività di supporto informatico agli uffici provinciali e di verifica degli impianti termici. Al riguardo, tuttavia, la Sezione aveva rilevato che la Provincia *“oltre a trascurare il profilo di revisione dei costi della controllata Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a., omette di valutare la sostenibilità finanziaria, per la stessa società, della citata riduzione dell'importo della convenzione SIPI; tale misura, infatti, se non compensata da un contenimento dei costi aziendali, potrebbe rischiare di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della società, che ha registrato, negli ultimi tre esercizi, utili molto esigui”*.

Dall'analisi della delibera n. 50 del 2023 emerge quanto segue.

- Società *in house* O.P.S. s.p.a.: nell'atto di ricognizione, nella specifica scheda, si dichiara che: *“Il 31/12/2023 sono in scadenza i contratti affidati alla Società in house: Verifica Impianti Termici, Attestazione di Prestazione Energetica, Sistema Informativo Provinciale Integrato. La Società, come da Statuto, ha presentato, il 30/06/2023, le proposte di Piani Industriali per il riaffidamento diretto dei Servizi già in essere. Sono in corso attività di confronto tra la proprietà, la Società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, per la puntuale definizione dei Piani Industriali. Nell'ambito di tali attività, sono attuati gli indirizzi di razionalizzazione delle spese e di riorganizzazione della struttura previsti nel precedente piano di razionalizzazione adottato con Delibera di C.P. n. 59 del 27 dicembre 2022”*.

Pertanto, in merito, il Consiglio ha deliberato *“di prendere atto che la partecipazione diretta alla Società in house O.P.S. S.p.a., con la quota maggioritaria del 89,70% può essere mantenuta poiché la società rispetta tutti i parametri previsti dal TUSP, come da scheda di rilevazione sul modello predisposto dal MEF”* e *“di stabilire che, in coerenza con le indicazioni prescritte dai soci nell'ambito delle attività di controllo analogo congiunto, la partecipazione nella Società in house O.P.S. S.p.a. debba essere mantenuta, come dettagliato nella scheda di rilevazione sul modello predisposto dal MEF, che si allega (all. 3), con azioni di razionalizzazione, finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento, ivi inclusa la spesa per il personale, come disposto dalla Conferenza per il controllo analogo congiunto e che saranno rivalutate, all'esito delle attività di confronto tra la proprietà, la Società ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori finalizzate alla definizione dei Piani Industriali per l'affidamento in house dei Servizi in essere”*.

- Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.r.l. – Co.T.IR: non emerge alcun aggiornamento rispetto alla precedente ricognizione (*“La definizione del valore della quota ed il suo incasso sono attesi a conclusione del procedimento di liquidazione. La liquidazione della società presenta notevoli problematiche e fatica a concludersi. La Provincia di Chieti ha più volte invitato la Regione Abruzzo, in qualità di socio di maggioranza, ad intervenire, evidenziando di aver*

dovuto dismettere la partecipazione nel COTIR, anche per carenza dei requisiti necessari al mantenimento, ai sensi del TUSP”).

- Società consortile Chietino – Ortonese a responsabilità limitata: facendo seguito alla liquidazione della quota a favore dell’Ente (*“In data 15/09/2021 la Società ha provveduto ad effettuare il pagamento della quota di competenza della Provincia di Chieti. In data 21/09/2021, la Provincia ha registrato l’operazione di incasso, giusta reversale n. 3059/2021”*) si riscontra nell’atto di ricognizione in esame che: *“Il procedimento di dismissione è concluso, sebbene, da una visura camerale risulti che il liquidatore non ha ancora provveduto alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese né alla cancellazione del socio Provincia, come richiesto da questa Amministrazione, da ultimo, con nota prot. n. 13810 del 18/05/2023, conservata in atti”*.

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti – Pescara – in liquidazione: non emerge alcun aggiornamento rispetto alla precedente ricognizione (*“Con comunicazione a mezzo e-mail in data 15/12/2020, la Società ha confermato la presa d’atto del recesso del socio Provincia di Chieti, evidenziando di non poter recepire in delibera detto recesso, poiché l’Assemblea dei Soci non si è mai costituita e confermando che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto consortile, la quota iniziale di partecipazione al capitale sociale non potrà essere restituita”*).

In merito alla società Valle della Pescara, le cui quote non sono più detenute dall’Ente, con delibera di revisione delle partecipazioni al 31 dicembre 2022 si prende atto che *“la Società La Valle della Pescara ha provveduto ai versamenti semestrale di restituzione della quota di partecipazione al capitale sociale, oltre agli interessi maturati, come da piano di rateizzazione approvato dal Consiglio provinciale, con Delibera di revisione periodica delle partecipazioni, n. 38 del 30/12/2020”*.

Si raccomanda, pertanto, il costante monitoraggio delle procedure volte all’incasso delle quote possedute e dismesse dall’Ente riscontrando al tempo stesso, positivamente, le azioni di sollecito poste in essere per l’ottenimento di quanto dovuto.

In merito alla partecipazione in Trigno – Sinello Soc. Cons. a r.l., che non risulta indicata nella ricognizione in esame, relativa alla situazione al 31 dicembre 2022, si richiama quanto riportato nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 214/2023/PRSP che: *“Dato atto dell’esito negativo del tentativo di vendita della propria quota, la Provincia, con nota a firma del proprio legale e del Presidente ha diffidato la Società consortile Trigno Sinello a r.l. a provvedere alla liquidazione della stessa, per l’importo di € 27.000,00, oltre interessi maturati e maturandi dal termine indicato all’art. 2437 quater, comma V, sino all’effettivo soddisfo e di provvedere a compiere tutte le attività necessarie ed opportune, volte ad ottenere la cancellazione della Provincia di Chieti dall’elenco dei soci della società consortile Trigno-Sinello a r.l., presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla competente Camera di commercio. Con la medesima nota datata 28 luglio 2021, prot. n. 13083, ha diffidato la Società a*

provvedere alla liquidazione della quota ed a compiere tutte le attività necessarie ed opportune volte ad ottenere la cancellazione della Provincia di Chieti dall'elenco dei soci.

Il 15 novembre 2021, nell'ambito dell'Assemblea straordinaria dei soci, preso atto di perdite di esercizio ammontanti a € 88.500,00, sulla base del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 approvato il giorno stesso dai soci precedentemente riuniti in assemblea ordinaria, il Presidente della Società ha proposto di provvedere all'obbligo da parte dei soci di ripianare dette perdite, ex art. 2482-ter c.c., mediante corrispondente azzeramento del capitale sociale, pari ad Euro 88.500,00, non risultando in bilancio riserve che avrebbero potuto essere utilizzate preliminarmente a tale scopo.

Successivamente, il Presidente della Società ha comunicato la necessità di procedere alla ricostituzione del capitale sociale, nella misura minima di legge di € 10.000,00, misura ritenuta sufficiente per le attuali esigenze della società, mediante offerta delle quote di nuova emissione ai soci, da sottoscrivere, nell'esercizio del diritto di sottoscrizione loro spettante, in proporzione delle rispettive partecipazioni, al valore nominale e con godimento immediato. La Provincia di Chieti non ha sottoscritto le quote di nuova emissione, nel rispetto della volontà di dismissione della partecipazione già espressa dal Consiglio provinciale. Per tutto quanto sopra illustrato, ad oggi, la Provincia di Chieti non è più socia della Trigno-Sinello S.c. a r.l., come risultante anche dalla visura camerale in data 05/05/2022. Il procedimento di dismissione è concluso». Come riferito dall'Ente, nel riscontro fornito in fase di analisi del rendiconto 2020 «l'azzeramento del capitale sociale ha, di fatto, determinato la perdita della quota di partecipazione da parte di tutti i soci»".

8.1. La Società in house O.P.S. s.p.a. è stata oggetto di specifica indagine da parte di questa Sezione le cui risultanze sono riportate nella deliberazione n. 326/2022/VSG.

Circa i provvedimenti adottati a seguito di tale atto, la Provincia ha fornito riscontro in fase di istruttoria del rendiconto 2021 (deliberazione n. 214/2023/PRSP).

Con nota istruttoria è stato chiesto un aggiornamento di tali misure correttive e l'Ente ha così relazionato.

“Per quanto attiene alla composizione dell'Organo di amministrazione, a seguito degli indirizzi forniti dai soci nella seduta di controllo analogo congiunto del 16/03/2023, con nota prot. n.573/23 acquisita al protocollo della Provincia di Chieti con n. 10220 del 30/03/2023, la Società ha trasmesso ai soci le risultanze del verbale della seduta del C.d.a. del 28 marzo 2023, a cui era allegato, tra gli altri, la nota a firma del Vicepresidente della OPS spa Avv. Simona Torelli, condivisa dall'intero C.d.a., con la quale la Vicepresidente opponeva il proprio “espresso dissenso” rispetto a tali indirizzi stabiliti dai soci. Quest'ultimi, nell'ambito della Conferenza per il controllo analogo congiunto del 28 aprile 2023, hanno contestato e respinto integralmente la nota dell'avv. Torelli per le motivazioni richiamate nel citato verbale, precisando alcuni aspetti: «che mai gli indirizzi forniti nel verbale del 16/03/2023 erano tesi ad affidare incarichi professionali ai componenti del C.d.a., ma a valorizzare le professionalità presenti nel

C.d.a. per giustificare la collegialità dell'organo». I soci, in tale sede hanno altresì, invitato il C.d.a. a elaborare una proposta che, pur nel rispetto degli indirizzi già forniti, suggerisse dei correttivi tali da garantire comunque una speditezza delle attività gestionali. La Società, con nota prot. n. 1021/23, acquisita al protocollo della Provincia di Chieti con n. 17489 del 30/06/2023, ha presentato una proposta di rimodulazione delle deleghe del Presidente del C.d.a., che i soci hanno esaminato nell'ambito della Conferenza per il controllo analogo congiunto del 26/09/2023, ritenendo che la rimodulazione proposta si discosti in modo rilevante dagli indirizzi forniti dai soci con il verbale del 16/03/2023. I soci hanno, pertanto, invitato la Società ad adeguarsi agli indirizzi forniti inizialmente, con il verbale del controllo analogo congiunto del 16/03/2023. Il Presidente del Cda, in data 08/04/2024, con nota acquisita al protocollo della Provincia di Chieti con n. 7325, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico. I soci, nell'ambito della seduta di controllo analogo congiunto del 18/04/2024, hanno preso atto che nessun adeguamento agli indirizzi dei soci è stato fatto prima delle dimissioni del Presidente del C.d.a..

In relazione alle spese contestate con verbale di controllo analogo congiunto del 12/01/2023, i soci hanno sollecitato con verbale della seduta di controllo analogo congiunto del 01/02/2024, la trasmissione da parte della Società, tra l'altro, delle attestazioni di avvenuto recupero delle spese non ammissibili, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale stesso. La Società, con nota prot./OPS n. 965/24 del 03/04/2024, sottoscritta dal dott. Di Sipio, d'ordine del C.d.a., sentiti anche il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, ha risposto rilevando, preliminarmente, la difformità dell'elenco delle spese riportato nel verbale del 1° febbraio 2024, rispetto a quanto specificato nel verbale di controllo analogo congiunto del 12/01/2023 (segnatamente ai punti 12,13,28, 31 e 33, numerazione, peraltro, non riportata nel verbale della Conferenza per il controllo analogo congiunto). I soci, nell'ambito della seduta di controllo analogo del 18/04/2024, a seguito di un'accurata analisi dei due elenchi di spese, non hanno rilevato alcuna differenza se non, come indicato nel verbale del 1° febbraio 2024, la barratura di alcune spese, diverse da quelle ai punti indicati dalla Società, per le quali la Società aveva già fornito chiarimenti. La Società, inoltre, dichiara che le spese di cui ai punti 23 e 30 non sono state sostenute. La Conferenza, dopo aver numerato le spese contestate con i verbali del 12/01/2023 e 01/02/2024, rileva che i due elenchi sono assolutamente identici e prende atto che, dalla numerazione effettuata, le spese che la Società dichiara di non aver fatto sono: «23) La Foce – pranzo aziendale - € 2.400,00” e “30) Cooperativa Agnone – Confezioni omaggio - € 1.013,00». Quanto alle spese ai punti 23 e 30, i soci decidono di chiedere di giustificare il motivo per cui tali spese sono state pubblicate sul sito della Società se, come dichiarato, non sono state sostenute e di trasmettere le schede di annullamento dei relativi CIG. La Società, nella già citata nota 965/24, prosegue rappresentando che «si tratta di spese risalenti nel tempo, effettuate in nome e per conto della Società, pubblicate sistematicamente sul sito aziendale nella sezione “Trasparenza”, portate in contabilità ordinaria e confluite nei bilanci approvati dai soci tempo per tempo». La Società segnala inoltre che «sebbene non rientri nell'ambito delle sue competenze, neppure

la conferenza sul controllo analogo congiunto, nel tempo, abbia mai eccepito al riguardo alcunché». I soci, sebbene sconcertati da siffatte affermazioni, rilevano come le spese contestate siano principalmente riferite agli anni 2019-2022 e che la Conferenza per il controllo analogo congiunto sia stata costituita proprio nell'anno 2019 ed abbia iniziato ad operare nel 2020, con tutte le difficoltà connesse alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19. Ciononostante, la Conferenza ha presto individuato presunte irregolarità in merito alle quali si è immediatamente attivata. I soci hanno ritenuto di precisare alla Società che, come da definizione normativa, il primo presidio del controllo analogo da parte dei soci sulla Società è la nomina di propri rappresentanti in seno agli organi decisionali della persona giuridica controllata (cfr. art. 5, comma 5, lett. a) D. Lgs. 50/2016) e che proprio il C.d.a. ha l'obbligo di garantire il corretto svolgimento dell'attività societaria nell'interesse dei soci, e che il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione della società e di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo. I soci chiariscono inoltre che la Conferenza per il controllo analogo congiunto è dovuta entrare così nel dettaglio del controllo, proprio perché ha rilevato comportamenti che ha ritenuto non conformi alla normativa vigente, che non erano stati rilevati da parte degli organi societari preposti alla gestione ed al controllo. I soci hanno inoltre ritenuto di dover puntualizzare che sarebbe opportuno che la Società, invece di preoccuparsi di definire pretesi limiti di intervento del controllo analogo congiunto dei soci o di segnalare presunti errori nei verbali della Conferenza, si attivasse in modo più proficuo, per il recupero delle somme relative a spese non ammissibili, che, stando a quanto riferito nella già citata nota prot. 965/24, si prende atto non essere ancora state recuperate. I soci rilevano che in diverse circostanze è emerso che l'Organo di amministrazione non riconosce i poteri dei soci nelle modalità di controllo a loro conferite e riconosciute dal Legislatore. Il fatto che, il C.d.a. (fornendo ordine al dott. Di Sipio), anche con la recente nota 965/24 contesti il controllo analogo, dimostra gravi inadempienze. I soci rilevano, altresì, che la nota prot. n. 965/24 del 03/04/2024 sottoscritta dal dott. Di Sipio, d'ordine del Cda e sentiti anche il Collegio sindacale e il Revisore legale, contiene dichiarazioni molto gravi.

Oltre alle inadempienze sopra descritte, relative ai punti sui quali la Corte ha chiesto chiarimenti con la nota istruttoria del 10/04/2024, i soci, nella seduta di controllo analogo congiunto del 18/04/2024, hanno rilevato anche che la Società non si è ancora attivata per il recupero dei compensi erogati al Presidente del Cda e non dovuti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010.

A seguito delle dimissioni del Presidente del Cda, in data 09/04/2024, i Consiglieri superstiti hanno comunicato ai soci l'integrazione dell'ordine del giorno della Assemblea dei soci già convocata per il giorno 29/04/2024, con un ulteriore punto recante: «Ricostituzione del CdA della OPS SpA ai sensi dell'art. 17 comma 7 dello Statuto Sociale per intervenute dimissioni del Presidente ed Amministratore Delegato dott. A. Monaco: nomina di un nuovo componente del CdA e deliberazioni conseguenti». A tal proposito, i soci, nell'ambito della seduta di controllo analogo congiunto del 18/04/2024, hanno

ritenuto di dover fare una approfondita riflessione, anche tenuto conto dei rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito alla composizione collegiale dell'Organo di amministrazione e del mancato adeguamento da parte della Società alla motivazione proposta dai soci per il mantenimento della collegialità. I soci hanno rilevato, in virtù di quanto sopra esposto, che risulta inopportuno ricostituire la collegialità dell'Organo di amministrazione e, al fine di adeguarsi alle prescrizioni della Corte dei conti, hanno ritenuto opportuno valutare la possibilità di esercitare il diritto di revoca.

I soci, infatti, dopo aver esaminato nella seduta di controllo analogo congiunto del 18/04/2024, la nota della O.p.s. S.p.a. prot. n. 965/24 del 03/04/2024 firmata dal dott. Di Sipio d'ordine del Cda, ed avendo riscontrato numerosi aspetti di criticità tali da determinare da un lato gravi inadempienze del Cda e dall'altro l'inevitabile venir meno del rapporto fiduciario, hanno valutato la possibilità di revoca dei componenti del Cda per giusta causa ed hanno concordato di provvedere con ogni urgenza, a formalizzare la revoca dell'Amministratore da ciascuno nominato, così da comunicare i relativi provvedimenti in sede di Assemblea dei soci, già convocata per il giorno 29 p.v..

A seguito della revoca dell'attuale Cda, si provvederà ad avviare il procedimento per la nomina di un Amministratore Unico".

8.2. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente Provincia e gli organismi partecipati, attesta l'avvenuto adempimento, l'assenza di casi di mancata conciliazione e la doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo nell'informativa allegata al rendiconto.

Debiti fuori bilancio

9. In base alle informazioni estrapolate dalla relazione dell'Organo di revisione e dallo specifico questionario, l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio pari ad euro 7.254 per sentenze esecutive.

Da quanto attestato dall'Organo di revisione, i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi del comma 5, dell'articolo 23, della legge n. 289 del 2002.

Dalla relazione al rendiconto emerge, altresì, che, dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 7.055.

Inoltre, sono stati segnalati debiti in attesa di riconoscimento, in base alle note dei singoli settori, per un totale di circa euro 51.000 a cui vanno aggiunti Iva e spese generali e pertanto, l'importo oggetto di riconoscimento non è ancora quantificabile con esattezza.

La presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti pone l'attenzione sul mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 183 del Tuel, elemento centrale sia per la normale attività

amministrativa sui pagamenti da effettuare e sia sulla velocizzazione dei pagamenti come richiesto dalla normativa.

Attuazione del PNRR

10. La Sezione Autonomie di questa Corte ha avuto, anche di recente, modo di ribadire che *“come per il pregresso esercizio finanziario, anche la gestione dei prossimi sarà caratterizzata dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con significative sollecitazioni sulle strutture organizzative degli enti locali, sovente inadeguate e sottodimensionate, chiamate alla complessa programmazione, gestione e rendicontazione di ingenti quantità di risorse di parte capitale. Per altro sul versante della spesa corrente, possono concretizzarsi possibili ricadute negative sotto il profilo della sostenibilità finanziaria degli interventi che, una volta a regime, generano incrementi di spesa corrente. [...] È utile rammentare inoltre che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa; di qui la connessa possibilità di accedere alle anticipazioni del 10% dei trasferimenti ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali superiori al 10%, ai sensi della Circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023”* (cfr. Linee guida, cit., approvate con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Anche tramite il corretto utilizzo del sistema informatico ReGis, di cui all’art. 1, c. 1043 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, gli Enti territoriali sono responsabili dell’attuazione dei progetti, in quanto, come previsto dal predetto comma, *“le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico”*.

Ne consegue che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli Enti territoriali ed i loro organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria devono iscrivere appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, così come previsto dall’art. 3, comma 3, del d.m. 11 ottobre 2021, nonché, per quanto attiene alla gestione di cassa, al fine di vincolare le relative risorse presenti in tesoreria.

10.1. Dall'esame della tabella relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema Con.Te. in data 31 luglio 2023, prot. n. 3103, l'Ente alla data del 30 giugno 2023 risulta soggetto attuatore unico di trentacinque progetti per un costo complessivo previsto pari ad euro 47.185.118.

Di questi:

- uno è relativo alla Missione 1 - Componente 1, per un costo di euro 14.000;
- uno è relativo alla Missione 2 - Componente 2, per un costo di euro 761.882;
- uno è relativo alla Missione 2 - Componente 3, per un costo di euro 7.477.255;
- dieci sono relativi alla Missione 2 - Componente 4, per un costo di euro 7.954.954;
- tredici sono relativi alla Missione 4 - Componente 1, per un costo di euro 26.619.610;
- per altri nove progetti non è stata indicata la Missione e la Componente di riferimento (per un totale di euro 4.357.416).

Dei trentacinque progetti inseriti in tabella, venti risultano "attivi", uno "cancellato" (Missione 2 - Componente 3 per euro 7.477.255), sette "revocati" (per euro 10.532.977), sei in classificazione "altro", mentre per uno (Missione 1 - Componente 1 per euro 14.000) nulla viene indicato.

Ulteriori profili di esame

11. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

11.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori limite imposti dalla vigente normativa ad eccezione del parametro P4 "sostenibilità debiti finanziari" che presenta un valore del 18,80 per cento a fronte di un limite del 16 per cento. In merito è necessario sottolineare che il valore registrato è in miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente (21,04 per cento).

11.2. Facendo seguito alle precedenti pronunce e da quanto riportato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto, emerge il mancato aggiornamento degli inventari, adempimento fermo all'anno 2017. Si richiamano, in merito, tutte le osservazioni già formulate in precedenza.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

12. Da ultimo, considerato che l'eventuale adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare in sede istruttoria l'attuale riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 3 maggio 2024, relativa ai dati al 31 dicembre 2023, emerge, dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", un fondo di cassa per euro 63.072.053, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 57.295.003), a seguito dell'incasso di reversali per euro 77.015.163 e al pagamento di mandati per euro 71.238.112.

Si rileva, infine, nel prospetto, la presenza di "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 599.950. Si raccomanda di prestare massima attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio della riscossione dei crediti vantati nei confronti della Regione;
- al potenziamento delle azioni necessarie per la riscossione dei crediti vetusti, valutando la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- alla parametrizzazione della spesa corrente in base agli effettivi incassi delle correlate entrate;
- a porre in essere azioni volte alla adeguata quantificazione dei fondi nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio dell'attività delle società partecipate, adoperandosi in maniera attiva per la dismissione di quelle non ritenute strategiche.
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa

- al Presidente della Provincia, affinché ne dia comunicazione al Consiglio e all'Organo di revisione dell'Amministrazione provinciale di Chieti.
- alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per quanto attiene alle criticità inerenti la società partecipata O.P.S. s.p.a., in particolare,

per quelle riportate nel punto 8.1. del presente atto e per quelle relative alla gestione della dismissione della società consortile Trigno-Sinello a r.l. nonché delle altre segnalate *in itinere*.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 maggio 2024.

Presidente estensore

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO